

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 10 settembre 2004 - Deliberazione N. 1691 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - **Modifiche ed Integrazioni alla delibera di G.R. 3708 del 19 dicembre 2003: "Programma Regionale per lo Sviluppo della Cooperazione"**.

omissis

Premesso che

- la Regione Campania, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 10 dell'11 agosto 2001, ha istituito con delibera della G.R. n. 3708 del 19.12.2003 il Programma regionale per lo Sviluppo della Cooperazione di produzione-lavoro e sociale

- la stessa deliberazione di G.R. n. 3708 del 19.12.2003 ha stabilito che agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi e regimi di cui in precedenza si farà fronte con le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa del Bilancio di Previsione, stabilendo, inoltre, di dover destinare all'intervento disponibilità finanziarie pari a 8 milioni di euro annui, relativamente alle annualità 2003, 2004, 2005, da impegnare con atti dirigenziali successivi sull'U.P.B. 2.66.146;

- dato il carico di lavoro che ha gravato sugli uffici competenti in corrispondenza della chiusura dell'esercizio 2003 e la ristrettezza dei tempi per l'approvazione di un Bando attuativo del Programma regionale per lo sviluppo della Cooperazione, non è stato possibile attivare il I bando previsto per l'annualità 2003;

- i fondi individuati dalla delibera n. 3708 del 19.12.2003, risultano fondi con vincolo di destinazione ed in quanto tali iscrivibili nel Bilancio per l'Esercizio Finanziario successivo, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, e pertanto sono stati iscritti nel Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2004 con deliberazione della G.R. n. 804 del 10 giugno 2004;

Ritenuto che

- occorre modificare l'attuazione delle annualità della citata delibera n. 3708 del 19.12.2003 stabilendo, di dover destinare all'intervento disponibilità finanziarie pari a 8 milioni di euro annui relativamente alle annualità 2004, 2005, 2006, da impegnare con atti dirigenziali successivi sull'U.P.B. 2.66.146;

Considerato che

- la Regione Campania gestisce per la prima volta, gli interventi previsti da tale Programma, per il quale dati i tempi stretti di realizzazione, si prevede un impegno della struttura del Settore addetto non compatibile con il dimensionamento della stessa, anche a causa del particolare picco di incombenze che si è determinato per la concomitanza di altre nuove attività;

- la Regione Campania, data la complessità e la novità delle modalità esecutive delle azioni previste nell'ambito del Programma regionale per lo Sviluppo della Cooperazione, necessita di risorse e specifiche professionalità non disponibili presso la struttura regionale delegata all'intervento;

- la Regione Campania si trova nella necessità di avvalersi di una qualificata assistenza per la gestione degli interventi disciplinati dal citato Programma regionale per lo sviluppo della Cooperazione di produzione-lavoro e sociale;

Visto che

- il combinato disposto delle LL n. 96/93, art. 11, comma 4, n. 104/95, art. 17, n. 340/00, art. 19, comma 2 stabilisce per IPI un regime pubblicistico caratterizzato da partecipazione diretta maggioritaria dello Stato, che ne definisce i compiti, lo controlla, mediante l'approvazione dei programmi e se ne accolla il finanziamento (L. n. 289/02, art. 60, comma 3).

- IPI è quindi da considerarsi organismo di diritto pubblico, essendo persona giuridica, avendo scopi di interesse generale e non di lucro ed essendo finanziato e controllato dalla pubblica amministrazione;

- l'art. 17, comma 2 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104 consente alle Amministrazioni pubbliche, anche locali ed ai soggetti da esse partecipati, di utilizzare i servizi dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), mediante convenzione;

- la direttiva 92/50 CE all'art. 6 dispone che essa non si applica "agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione" e la stessa norma, in termini analoghi si trova nell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 157/95

Tenuto conto che

- la Regione Campania ha già usufruito della collaborazione di Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per la risoluzione delle problematiche emerse nella gestione degli interventi previsti dal IV e V bando della Legge 215/92 (Imprenditoria femminile);

Ritenuto che

- l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) è l'Agenzia Governativa specializzata nei servizi di consulenza tecnica in materia di politica industriale e regionale;

- a Regione Campania possa avvalersi dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) quale soggetto istituzionale in possesso di una competenza ad elevato contenuto specialistico per ciò che concerne lo svolgimento di attività in materia di assistenza tecnica finalizzata alla attuazione e gestione degli interventi previsti e pertanto in grado di assicurare il necessario supporto tecnico per la realizzazione delle attività previste dal Programma regionale per lo Sviluppo della Cooperazione;

- l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) potrà far fronte alle attività previste, utilizzando, proprie dotazioni organizzative, logistiche, strumentali e di personale specializzato nella misura necessaria ad assicurare che la propria azione risulti improntata ai criteri di efficienza richiesti dall'amministrazione;

- l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) avendo scopi di interesse generale e non di lucro ed essendo finanziato e controllato dalla pubblica amministrazione sia in grado di assicurare che la propria azione risulti improntata ai criteri di economicità richiesti dall'amministrazione;

Tenuto conto che

- a seguito di trattative avviate con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) al fine di verificare la disponibilità per la definizione di un rapporto convenzionale, è stato concordato con lo stesso lo schema della convenzione, che prevede che le prestazioni richieste dalla Regione comportino un costo pari, in via presuntiva, all'importo di Euro 1.200.000 al netto di IVA in relazione agli interventi previsti per le annualità 2004, 2005, 2006;

- tale schema è stato inviato per il parere di competenza al competente Settore dell'Avvocatura regionale con nota prot. 2004.0556203 del Settore Attività Artigiane e della Cooperazione;

- che, a seguito delle osservazioni dell'Avvocatura, trasmesse con nota PS 70K2.2004, acquisita agli atti del settore con prot. 2004.0581200 del 15.07.04, lo schema è stato modificato, recependo le osservazioni proposte;

- al fine di consentire il completamento di tutte le attività concernenti la gestione delle procedure previste dal Programma regionale per lo Sviluppo della Cooperazione, lo schema di atto prevede una durata che decorra dalla data della stipula e si concluda alla scadenza del 5° anno dalla stessa. Tale durata è stata determinata al fine di consentire l'espletamento di tutte le attività successive alla realizzazione degli investimenti previsti dal Programma regionale per lo Sviluppo della Cooperazione e relative alle fasi di ispezione e controllo, gestione del contenzioso, redazione di rapporti statistici e analisi tecniche di valutazione degli effetti dello strumento agevolativo

Viste

- la circolare n. 5 del 12 Giugno 2000 dell'Assessore alle risorse umane, la delibera di G.R. 3466 del 3 giugno 2000, la delibera di G.R. n. 3953 del 09/09/002.

Ritenuto

- di dare mandato al Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" all'adozione del provvedimento di approvazione dello schema di convenzione negoziato con IPI e sottoposto all'Avvocatura regionale;

- di dare mandato al Dirigente del Settore 02 dell'AGC 12 alla stipula della convenzione, in modo da regolare i patti e le condizioni per l'esercizio del rapporto di collaborazione in questione.

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano:

1. di affidare all'IPI, Istituto per la Promozione Industriale, con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsduski, n. 124, l'incarico della realizzazione di attività di assistenza tecnica, supporto consulenziale ed attività formativa alla struttura regionale delegata nell'attuazione degli interventi di cui al Programma regionale per lo Sviluppo della Cooperazione di produzione-lavoro e sociale, istituito con delibera di G.R. 3708 del 19.12.03;

2. di impegnare con successivi provvedimenti sull'U.P.B. 2.66.146 del Bilancio finanziario 2004, gli importi previsti per la copertura finanziaria degli impegni ad approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2004;

3. di conferire mandato al Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" all'adozione del provvedimento di approvazione dello schema di convenzione negoziato con IPI e sottoposto all'Avvocatura regionale;

4. di conferire mandato al Dirigente del Settore 02 dell'AGC 12 alla stipula della Convenzione, in modo da regolare i patti e le condizioni per l'esercizio del rapporto di collaborazione in questione.

5. di inviare la presente delibera di G.R., all'AGC Sviluppo Attività Settore Secondario, per l'esecuzione; ai Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione" al Settore BURC, per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante